



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

È valida la notificazione della cartella di pagamento eseguita tramite posta elettronica certificata da un indirizzo "istituzionale" del concessionario ancorché diverso da quello indicato nell'albo.

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 07.10.2025 dep il 19/1/2026, n. 611

Composizione

Pres. Montagna – Rel. F. Cananzi

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

NOTIFICAZIONE - IN GENERE - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo
PEC - Domicilio digitale del mittente diverso da quello indicato nell'albo
- Nullità della notifica - Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario della riscossione dei tributi, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale diverso da quello risultante dall'albo, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, occorrendo invece che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.

Rif. normativi

Art. 3-bis della l. n. 53/1994
Art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217/2017
Art. 16-ter del d.l. n. 179/2012
l. n. 221/2012

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

Cass. n. 18684 del 2023 (CONF.)

Cass. n. 982 del 2023 (VEDI)

Cass. SU n. 15979 del 2022 (VEDI)

Anno pubbl.

2026